



## **Regolamento** **per la richiesta di collaborazione con l'Ente Bilaterale Veneto** **in materia di**

### **Formazione dei lavoratori per la sicurezza** **Art. 37, c. 12 D. Lgs 81/08**

#### **Art. 1. Premesse**

Il presente regolamento intende disciplinare le procedure, la modulistica e le modalità di collaborazione dell'Ente Bilaterale Veneto in relazione all'erogazione della formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevista di cui all'art. 37, c. 12 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

#### **Art. 2. Richiedenti**

Possono richiedere la *collaborazione* dell'Ente Bilaterale Veneto sulla formazione dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori o le aziende iscritte all'ente, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro abilitato o dell'Organismo di Formazione che erogherà l'attività formativa, che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nella Regione Veneto.

#### **Art. 3. Modalità di richiesta di collaborazione**

L'azienda o il lavoratore che vuole richiedere all'Ente Bilaterale Veneto la *collaborazione* su un progetto formativo dovrà inoltrare formale richiesta all'ente almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività formativa a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) o Raccomandata, utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito dell'ente e allegando la seguente documentazione, se non già precedentemente presentata:

- Calendario del corso di formazione indicante le date, l'ora, la sede e i formatori coinvolti
- Elenco dei partecipanti indicante i seguenti dati:
  - cognome e nome del lavoratore;
  - CF del lavoratore;
  - ragione sociale dell'azienda;
  - CF e P.Iva dell'azienda;
  - Indirizzo della sede legale dell'azienda
- Programma del corso di formazione
- Curriculum Vitae firmati dei formatori coinvolti
- Attestazione di Accreditamento per la formazione nella Regione Veneto e Curriculum Vitae dell'Organismo di formazione

#### **Art. 4. Requisiti degli Organismi di Formazione e dei formatori**

Le imprese o i lavoratori di cui all'art. 2 del presente regolamento, possono avvalersi per l'erogazione delle attività formative oggetto del presente accordo di Organismi di formazione che rispettino le seguenti caratteristiche:

- essere accreditati nella Regione Veneto per la formazione continua;
- utilizzare formatori ed esperti nelle materie inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con un'esperienza di formazione, consulenza o di attività professionale superiore ai 3 anni;
- avere esperienza di almeno 3 anni nei settori del commercio, turismo e servizi;

#### **Art. 5. Attestazione di collaborazione**

A seguito della richiesta di collaborazione e verificati i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 4 del presente regolamento, l'Ente Bilaterale Veneto comunicherà, a mezzo PEC, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, un'attestazione di collaborazione.

L'Ente Bilaterale Veneto fornirà inoltre anche tramite il sito internet dell'ente, la modulistica per la registrazione dell'attività formativa, i questionari di monitoraggio ed un facsimile di attestato.

L'Ente Bilaterale Veneto produrrà infine, insieme all'Organismo di Formazione, un attestato di partecipazione alle attività formative verificate, con il logo dell'ente e la firma del presidente.

#### **Art. 6. Obblighi dei richiedenti**

Il lavoratore o l'azienda che richiede la collaborazione dell'Ente Bilaterale Veneto, si impegna a:

- registrare la partecipazione dell'attività formativa su un registro o su fogli vidimati;
- compilare o far compilare un questionario di monitoraggio di tutti i partecipanti dei corsi;
- rispettare le procedure e le tempistiche previste dal presente regolamento.

Entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'attività formativa, il richiedente si impegna inoltre a far pervenire all'ente, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro abilitato o dell'Organismo di Formazione:

- copia del registro o dei fogli mobili attestante la partecipazione dei lavoratori all'attività formativa;
- i questionari di monitoraggio compilati dai partecipanti;
- gli attestati con il logo dell'Organismo di Formazione per la firma del Presidente dell'Ente Bilaterale Veneto

#### **Art. 7. Monitoraggio e bilateralità**

L'Ente Bilaterale Veneto si avvale della facoltà di monitorare anche in itinere l'andamento dell'attività formativa ai quali riconosce la collaborazione.

Inoltre, al fine di valorizzare la formazione che viene erogata in collaborazione con l'Ente Bilaterale Veneto, l'ente si impegna a diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e di favorire l'intervento nei percorsi formativi di esperti dell'Ente Bilaterale Veneto sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in rapporto alla bilateralità e alle relazioni sindacali.